REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ART. 48 DEL CCNL 21.5.2018 "Diritto allo studio"

ART. 1
BENEFICIARI DEL DIRITTO ALLO STUDIO

Tutti i dipendenti appartenenti al Comparto, sia con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore a 6 mesi continuativi, comprensivi anche di eventuali proroghe, possono richiedere la concessione dei permessi retribuiti previsti dall'art. 48 del CCNL 21.5.2018, nella misura massima di 150 ore individuali per anno solare.

Per i lavoratori con rapporto di lavoro a tempo determinato, il numero delle ore concedibili è rapportato alla durata del contratto nell'anno solare di riferimento.

Per i lavoratori con rapporto di lavoro a tempo parziale, il monte ore è proporzionato alla misura della percentuale della prestazione lavorativa effettuata, ai sensi dell'art. 62, comma 9, del CCNL 21.5.2018.

In caso di mutamento del rapporto di lavoro, successivo al riconoscimento del beneficio, da tempo pieno a tempo parziale e viceversa, o di mutamento della quantità di lavoro parziale da effettuare, il totale delle ore riconosciute come diritto allo studio verrà proporzionalmente riparametrato per il periodo rimanente (in aumento o diminuzione, con arrotondamento per difetto all'ora intera).

ART. 2
RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALLO STUDIO

Il personale del Comparto che complessivamente può usufruire del diritto allo studio nella misura massima di 150 ore per anno solare non può superare il 3% del personale in servizio a tempo indeterminato presso l'Azienda di appartenenza al 1° gennaio dell'anno in cui esce il bando per la concessione dei permessi in questione, con arrotondamento all'unità superiore.

Ai sensi dell'art. 48, comma 4, del CCNL 21.5.2018, i permessi retribuiti sono concessi ai dipendenti per la frequenza alle lezioni, ad eventuali seminari e tirocini, oltre che per sostenere i relativi esami:

- di corsi destinati al conseguimento di titoli di studio universitari (laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico) e post-universitari (master, scuola di specializzazione, dottorato di ricerca nel caso in cui non sia concessa apposita aspettativa);

- di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, anche telematiche, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico.

Il permesso di studio, se fruito per l'intera giornata della frequenza alle lezioni, del tirocinio o del sostenimento dell'esame, viene riconosciuto per la durata dell'orario convenzionale giornaliero.

I permessi sono riconosciuti solo se le lezioni, i seminari o il tirocinio dei corsi, o le prove dei relativi esami, si svolgono in orari coincidenti, anche solo parzialmente, con quello di lavoro.

Per quanto concerne le facoltà telematiche, stante quanto appena precisato in via generale, i permessi possono essere fruiti, oltre che per partecipare alle prove di esame, per la partecipazione ai soli tirocini.

Per i dipendenti iscritti a corsi universitari con lo specifico status di studente a tempo parziale, i permessi per motivi di studio sono concessi in misura ridotta, in proporzione al rapporto tra la durata ordinaria del corso di laurea rispetto a quella stabilita per il medesimo corso per lo studente a tempo parziale.

I dipendenti iscritti all'università che abbiano superato la durata legale del corso (c.d. "fuori corso") potranno presentare richiesta per la fruizione dei permessi esclusivamente per una volta.

Nel caso di iscrizione a un master biennale part-time, verranno concesse 150 ore una sola volta per l'intera durata del master.

ART. 3
PROCEDURA PER L'ATTRIBUZIONE DEL BENEFICIO

Sempre che non risulti superato il coefficiente massimo del 3% di cui al precedente art. 2, possono presentare domanda anche i dipendenti assunti in corso d'anno, dopo la chiusura del bando, in ordine cronologico di presentazione della domanda e fino al raggiungimento del suddetto coefficiente massimo.

Il SUMAGP, entro il mese di novembre di ogni anno, emette apposito bando, pubblicato nella intranet aziendale, attribuendo il termine di 30 giorni al personale interessato per la presentazione della domanda, corredata della documentazione richiesta, sui modelli all'uopo predisposti, debitamente compilati in ogni singola parte.

Coloro che hanno l'intenzione di seguire corsi di studio per i quali alla data di scadenza del bando non si abbiano ancora dati certi, devono comunque presentare domanda nei termini previsti, indicando il corso che si intenderebbe frequentare, con l'obbligo di regolarizzare la propria domanda di ammissione al beneficio non appena avvenuta l'iscrizione al corso di studi prescelto, e comunque prima di fruire dei permessi retribuiti. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, non sia stata perfezionata l'iscrizione, si precisa che il dipendente dovrà tempestivamente darne comunicazione al SUMAGP.

In quest'ultimo caso, si procederà al recupero dei permessi resisi disponibili, concedendo il beneficio ai dipendenti esclusi, secondo l'ordine della graduatoria eventualmente formulata.

ART. 4
PRIORITA' NELLA CONCESSIONE DEI BENEFICI RELATIVI AL DIRITTO ALLO STUDIO

Qualora il numero delle richieste pervenute, entro la scadenza prevista nel bando annuale, sia superiore al numero massimo degli aventi diritto, il suddetto beneficio è concesso nel seguente ordine di priorità, previsto dall'art. 48, comma 6, del CCNL 21.5.2018:

a) dipendenti che frequentano l'ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o post-universitari, abbiano superato gli esami previsti dai programmi/piani di studio relativi agli anni precedenti;

b) dipendenti che frequentano per la prima volta l'anno di corso precedente l'ultimo e successivamente quelli che, nell'ordine, frequentino, sempre per la prima volta, gli anni ancora precedenti escluso il 1°, ferma restando, per gli studenti universitari e post-universitari, la condizione di cui alla lettera a);

c) dipendenti ammessi a frequentare le attività didattiche, che non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a) e b), nonché i dipendenti con status di studente a tempo parziale.

Nell'ambito di ciascuna fattispecie sopra elencata, la precedenza è accordata, nell'ordine, ai dipendenti che frequentano corsi di studio:

- della scuola media inferiore;
- della scuola media superiore;
- universitari o post-universitari o aventi status di studente a tempo parziale.

A parità di condizioni, i permessi sono concessi ai dipendenti che non ne abbiano mai usufruito per lo stesso corso e, in caso di ulteriore parità, secondo l'ordine decrescente di età.

ART. 5
CONDIZIONI PER LA CONVALIDA DELL'ATTRIBUZIONE DEL BENEFICIO

Per la convalida dell'attribuzione del beneficio, al termine dei corsi, i dipendenti dovranno presentare l'attestato di partecipazione e quello degli esami sostenuti, anche se con esito negativo, ovvero l'attestazione di avvenuto conseguimento del titolo di studio.

In mancanza della presentazione della documentazione richiesta, i permessi già utilizzati sono considerati come aspettativa per motivi personali o, a domanda, come ferie o riposi compensativi per straordinario già effettuato.

ART. 6
MODALITA' DI FRUIZIONE DEL BENEFICIO

I permessi retribuiti concessi a titolo di diritto allo studio devono essere fruiti esclusivamente per il conseguimento del titolo per il quale sono stati richiesti e, nello specifico, per la sola frequenza delle lezioni/seminari/tirocini previsti nell'ambito del corso cui si è iscritti.

Gli ammessi al beneficio, indipendentemente dal tipo di corso frequentato, in relazione alla fruizione del permesso studio devono produrre la documentazione comprovante la loro presenza alla lezione, al seminario o al tirocinio in tempi utili per consentire la regolarizzazione dell'assenza.

I permessi per lo svolgimento degli esami connessi alla scuola o al corso di studi frequentato possono essere fruiti, oltre che mediante l'utilizzo delle ore di diritto allo studio, anche avvalendosi della disciplina prevista dall'art. 36, comma 1, lettera a) del CCNL 21.5.2018 (8 giorni nell'anno solare per partecipazione ad esami).

I permessi non possono in alcun caso determinare la formazione di ore straordinarie nella giornata in cui sono stati fruiti.

La fruizione dei permessi deve comunque essere preventivamente concordata col responsabile di afferenza.

ART. 7
MODALITA' OPERATIVE PER LA GARANZIA DELLA FRUIZIONE DEI PERMESSI RETRIBUITI DI STUDIO

Al fine di garantire l'effettiva fruizione dei permessi, il SUMAP invia ai Responsabili delle Strutture di afferenza l'elenco dei dipendenti a cui viene attribuito il beneficio.

Ai sensi dell'art. 48, comma 5, del CCNL stipulato il 21.5.2018, il personale cui è stato riconosciuto il diritto allo studio deve essere adibito – salvo eccezionali ed inderogabili necessità operative – a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione degli esami e non deve essere adibito, di norma, a prestazioni di lavoro straordinario ne' al lavoro nei giorni festivi o di riposo settimanale.

ART. 8
INFORMAZIONE ALLA RSU E ALLE OO.SS.

L'Azienda applica quanto previsto dall'art. 8, comma 5, lettera h) del CCNL stipulato il 21.5.2018.